

R. G. n. 20529/09

00714/11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. I CIVILE

*Evon 714*  
*REP 232*

composta dai sigg. Magistrati:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| dott. CORRADO CARNEVALE | Presidente       |
| dott. FABRIZIO FORTE    | Consigliere      |
| dott. MASSIMO DOGLIOTTI | Consigliere      |
| dott. STEFANO SCHIRO'   | Consigliere      |
| dott. MAGDA CRISTIANO   | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 20529/09 proposto

DA

COMUNE di FURNARI, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza della Rotonda 70, presso lo studio dell'avv. Antonino Isgrò, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo D'Anna, come da procura a margine del ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

RECUPERO SALVATORE, RIBAUDO ELVIRA, LO IACONO LIDIA MARIA GRAZIA, LO IACONO SEBASTIANO, elettivamente domiciliati in Roma, al piazzale Clodio 13, presso lo studio dell' avv. Olga Geraci, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Celi, , come da procura a margine del controricorso.

*lee*

CONTRORICORRENTI

avverso la sentenza n. 505/08 della Corte d'Appello di Messina, emessa il 6.10.08, depositata l'8.10.08

2243  
2010

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal Consigliere d.ssa  
Magda Cristiano;  
uditi gli avvocati D'Anna e Celi;  
udito il P.M nella persona del sostituto P.G. dr. Aurelio Golia



Celi

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Messina, con sentenza dell'8.10.08, ha accolto le domande di liquidazione dell' indennità di occupazione proposte, con unico atto di citazione in riassunzione, da Salvatore Recupero nonché da Elvira Ribaudò, Sebastiano Lo Iacono e Maria Grazia Lidia Lo Iacono, proprietari (il primo in via esclusiva e gli altri tre quali coeredi del defunto Paolo Lo Iacono) di due distinti appezzamenti di terreno sottoposti a procedura espropriativa dal Comune di Furnari, ed ha condannato l'ente territoriale convenuto a pagare, per tale titolo, al Recupero la somma di € 21.573,43 ed agli eredi Lo Iacono la somma di € 13.591,76, entrambe maggiorate degli interessi legali dalla scadenza di ogni singola annualità al saldo effettivo, oltre alle spese di lite.

Il Comune di Furnari ha proposto ricorso a questa Corte per la cassazione della sentenza. Salvatore Recupero e gli eredi Lo Iacono hanno resistito con controricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Furnari denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 4 e 3 c.p.c., vizio di ultrapetizione della sentenza, per avere la Corte d'Appello di Messina liquidato l'indennità per l'intera durata del periodo di occupazione legittima (16.3.88/16.3.95), ancorché gli aventi diritto ne avessero domandato la corresponsione sino alla data dell'irreversibile trasformazione dei terreni, intervenuta, secondo quanto accertato dal ctu nominato in corso di causa, per quello di proprietà Recupero il 3.8.90 e per quello di proprietà degli eredi Lo Iacono il 10.8.91.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 3012/010), il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale

della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.

Considerato, pertanto, che ogni occupazione temporanea e d'urgenza ingenera un'obbligazione diretta a compensare il mancato godimento del bene per tutta la durata della sua indisponibilità e che, come emerge dalla narrativa della sentenza impugnata e dalle conclusioni definitive delle parti riportate nell'epigrafe, il Recupero e gli eredi Lo Iacono avevano chiaramente manifestato la volontà di ottenere dal Comune di Furnari il pagamento di tutte le somme loro dovute per il titolo invocato, correttamente la Corte territoriale richiesta della liquidazione, conformandosi a quanto previsto dalla legge, ha determinato l'indennità con riferimento all'intero periodo durante il quale si è protratta l'occupazione legittima, non ritenendosi vincolata, a norma dell'art. 112 c.p.c., all'erronea prospettazione difensiva degli odierni controricorrenti che (all'evidenza confondendo il significato delle espressioni atecniche "*irreversibile trasformazione*" ed "*occupazione appropriativa*", spesso, ancorché impropriamente, adoperate come sinonimi in quanto riferentisi a fenomeni fra loro interdipendenti) individuava la cessazione del periodo di occupazione legittima nella data di realizzazione dell'opera pubblica anziché in quella (successiva) di scadenza del termine (in origine quinquennale e poi prorogato per legge per un biennio) previsto nell'ordinanza sindacale di autorizzazione all'immissione in possesso.

2) Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Furnari denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 30, 48, 55 e 72 comma 3 l. n. 2359/1865, 12 del r.d. n. 3003/1885, 21 comma 11 del d.p.r. n. 327/01 in quanto la Corte, accogliendo sul punto le conclusioni del Recupero e degli eredi Lo Iacono, lo ha condannato a pagare in via diretta a costoro le somme liquidate, anziché rilevare che queste

andavano depositate presso la Cassa DD.PP. e dichiarare pertanto la domanda inammissibile.

Delle due distinte censure nelle quali si articola il motivo, che sono fra loro connesse e che vanno congiuntamente esaminate, solo la prima é fondata e merita accoglimento .

2.a) E' principio consolidato che, nel decidere sull'opposizione alla stima, la Corte d'appello non può pronunciare condanna dell'espropriante al pagamento delle indennità (di esproprio e/o di occupazione legittima), ma deve limitarsi ad ordinarne il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, atteso che anche a tale liquidazione sono applicabili - anche se l'opponente abbia chiesto la condanna della controparte al pagamento diretto - i principi generali posti dagli art. 48 e 55 l. 25 giugno 1865 n. 2359, trattandosi di norme che rispondono a precise esigenze di tutela del pubblico interesse, per eventuali diritti vantati dai terzi sull'indennità, e per non esporre l'espropriante ad eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti (Cass. nn. 25662/06, 4087/01, 5991/99).

Non possono però condividersi le conseguenze di carattere giuridico che, secondo il ricorrente, deriverebbero sul piano processuale dall'applicazione di tale principio.

2.b) Il *petitum* sostanziale dell'azione di cui in questa sede si discute attiene infatti all'esatta determinazione delle somme dovute a titolo di indennità dall'espropriante, il cui il deposito presso la Cassa depositi e prestiti consegue per legge proprio all'accoglimento della pretesa fatta valere dagli espropriati. Nulla vieta, pertanto, che alla domanda introduttiva volta ad ottenere il pagamento diretto dell'indennità il giudice possa riconoscere il più limitato effetto consentito dagli artt. 48 e 55 citati, disponendo il prescritto deposito (cfr., in termini, Cass. n. 16258/02).

L'accoglimento parziale del motivo di ricorso comporta la cassazione sul punto dell'impugnata sentenza.

Non essendo però necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 comma 2 c.p.c., ed ordinare al Comune di

Furnari di depositare presso la Cassa DD. PP. le somme già determinate a titolo di indennità dalla Corte d'Appello di Messina, ivi compresi gli interessi.

Il Comune, sostanzialmente soccombente nel giudizio di merito, va condannato a pagare agli odierni controricorrenti le spese di quel giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.630, di cui € 80 per spese, € 750 per diritti ed € 1.800 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale l'ente territoriale ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c. per essere stato, per l'appunto, condannato al pagamento delle spese di lite.

Le spese del presente giudizio, atteso l'accoglimento parziale del secondo motivo di ricorso, vanno invece compensate fra le parti nella misura della metà; il Comune di Furnari va pertanto condannato a pagare ai controricorrenti, in via fra loro solidale, la rimanente metà, liquidata in complessivi € 750, di cui € 650 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.


La Corte: rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ordina al Comune di Furnari il deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle somme indicate nella sentenza impugnata;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi € 2.630, di cui € 80 per spese, € 750 per diritti ed € 1.800 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

compensa per metà le spese del presente giudizio e condanna il Comune di Furnari al pagamento in favore dei controricorrenti dell'altra metà, che liquida in € 750, di cui € 650 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma, 24.11.2010

Il Consigliere est.



Depositato in Cancelleria

13 GEN 2011

IL CANCELLIERE  
Alfonso Macafferri

Il Presidente

